

Aurelia, al via il “ricorso collettivo” per le multe effettuate per eccesso di velocità

Scritto da Manuel Diana

Mercoledì 19 Marzo 2014 16:03 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Marzo 2014 16:06

Molti consumatori in questi mesi hanno ricevuto una o più contravvenzioni per mezzo del sistema di rilevazione automatica della velocità “Vergilius” situato tra il Km 22,901 (Località Aranova) e il km 15,700 della SS Aurelia in direzione sud (Roma). I consumatori, ignari della violazione commessa, si sono resi conto, solo alla ricezione del verbale, che il suddetto sistema rileva la velocità media nel tratto interessato. Svista del conducente distratto o mancata segnalazione del nuovo sistema di rilevazione? Sembrerebbe che si tratti proprio della seconda opzione. Ad oggi il sistema di rilevazione risulta essere “sperimentale” e non regolarmente segnalato quale rilevatore della velocità media.

Dal sito di Anas S.p.a. si legge che “il mancato rispetto dei limiti di velocità costituisce una delle principali cause degli incidenti mortali sia sulle strade statali che sulle autostrade. L’Anas, per questo motivo, ha progettato e installato il nuovo sistema di rilevazione elettronica della velocità media e istantanea “Vergilius” su alcune tratte di strade ad alta incidentalità, che saranno in funzione, sotto la gestione e il controllo della Polizia Stradale, a partire da venerdì 27 luglio 2012 nel Lazio sulla SS1 “Aurelia”, ai chilometri 11+950, 15+700 e 23+450; in Campania sulla SS7 quater “Domitiana”, ai chilometri 44+580 e 54+300 e in Emilia Romagna sulla SS309 “Romea”, ai chilometri 1+680 e 7+080. Il limite di velocità massimo consentito nei tratti stradali monitorati da Vergilius è di 90 km/h”. Oltre a non esserci nessuna segnalazione sul tratto dell’Aurelia in cui si sta compiendo la sperimentazione, neanche il sito riporta la vera funzionalità, ovvero il calcolo e l’erogazione della sanzione in base alla velocità media.

Il Codice della Strada, nell’articolo 142 comma 6 e seguenti, descrive in modo molto dettagliato l’impiego di dispositivi misuratori di velocità: autovelox, telelaser e simili. Difatti “in base alla normativa attuale la postazione deve essere segnalata con cartelli, fissi o mobili, posti ad una distanza massima di 4 km e ad una minima di 250 metri. I cartelli devono essere in regola con le disposizioni attuali del CdS in merito, ovvero sia ben leggibili da una distanza minima di 80 metri e coperti di pellicola riflettente che ne faciliti la lettura in condizioni di bassa visibilità”.

Ad avvalorare quanto appena descritto è intervenuta anche la Cassazione, che con alcune sentenze a fatto chiarezza in merito al quadro delle tutele per gli automobilisti.

Oltre al dovere di segnalare in anticipo il dispositivo elettronico, risulta essere stato riconosciuto un uguale obbligo informativo anche a beneficio di chi proviene da strade laterali. Infatti in una recente sentenza si evincono le ragioni del guidatore in quanto il cartello segnaletico era apposto unicamente sulla strada principale e non anche sulla provinciale che più avanti l’intersecava.

Alla luce dei fatti descritti, essendo presenti i presupposti per intervenire a tutela del consumatore, l’Associazione sta prendendo mandato da tutti quei cittadini che hanno subito lo stesso trattamento e si sono visti recapitare una o più “multe pazze” in relazione all’eccesso di velocità sul tratto di Aurelia sottoposto a controllo elettronico della velocità. La segreteria dell’Ufficio Legale sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 06 6631859.

di Manuel Diana con la consulenza legale dell’Avv. Tina Sanitate